



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 18/06/2008

REGOLAMENTO DEI MERCATI PERIODICI TEMATICI

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Atto istitutivo
- Articolo 3 - Attività
- Articolo 4 - Divieto di vendita
- Articolo 5 - Soggetti ammessi
- Articolo 6 - Documentazione
- Articolo 8 - Tasse e corrispettivi
- Articolo 9 - Domanda di autorizzazione temporanea
- Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi
- Articolo 11 - Dimensione dei posteggi
- Articolo 12 - Orario di mercato
- Articolo 13 - Accesso degli operatori al mercato
- Articolo 14 - Comitato ispettivo
- Articolo 15 - Rinvii

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività commerciali sulle aree pubbliche aventi carattere tematico con cadenza mensile od ultramensile. Tali attività verranno definite come mercati tematici periodici.

Articolo 2 - Atto istitutivo

L'Amministrazione Comunale, con atto della Giunta Comunale, ha la facoltà di istituire, sentite le associazioni di Categoria, le associazioni dei Consumatori, mercati tematici periodici con cadenza mensile o ultramensile, sia su iniziativa propria, sia su proposta di soggetti privati. L'atto istitutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a stabilire:

- la specificazione del tema e delle merceologie ammesse;
- la localizzazione del mercato;
- la cadenza;
- la dimensione del mercato in numero di posteggi;
- la disposizione e la dimensione dei posteggi;
- la definizione dei soggetti ammessi;

Articolo 3 - Attività

Nei mercati tematici periodici potranno essere vendute esclusivamente merci e prodotti definiti nell'atto istitutivo. Potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato. L'Amministrazione Comunale, con atto della Giunta Comunale, può inoltre riservare degli spazi per attività di tipo istituzionale.

Articolo 4 - Divieto di vendita

Sui mercati tematici periodici è fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti non rientranti nel tema, e specificate nell'atto istitutivo.

Articolo 5 - Soggetti ammessi

I soggetti ammessi alla vendita sono elencati nell'atto istitutivo. Generalmente possono essere:

- 1) i titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998;
- 2) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 3) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
- 4) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;
- 5) produttori agricoli;
- 6) soggetti che non svolgono l'attività come attività principale non professionisti se provvisti di regolare autorizzazione temporanea. Tali soggetti non possono partecipare alle manifestazioni per un numero superiore a cinque volte all'anno solare; a tal fine sono rilevanti tutte le manifestazioni effettuate sul territorio nazionale.

Articolo 6 - Documentazione

Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio (licenza).

Articolo 7 – Tasse e corrispettivi

Per tale attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare le seguenti somme:

1. Tassa occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) determinata secondo il tariffario vigente;
2. Tassa Raccolta Rifiuti (TARSU);
3. Quota di partecipazione per le spese di organizzazione sostenute dall'Amministrazione, così ripartita:
 - a. €20,00 per box di dimensioni fino a 20 mq;
 - b. €25,00 per box di dimensioni da 21 mq fino a 30 mq;
 - c. €30,00 per box di dimensioni da 31 mq fino a 40 mq;
 - d. €40,00 per box di dimensioni oltre i 40 mq.

Articolo 8 - Domanda di autorizzazione temporanea

1. Le domande di concessione di posteggio in bollo debbono pervenire alla Città di Piedimonte Matese, Ufficio Commercio (SUAP), almeno 15 giorni prima di ogni mercato o manifestazione. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile, esclusivamente la data di ricezione da parte del protocollo della Città di Piedimonte Matese; il termine è perentorio.
2. Le domande di autorizzazione dovranno comunque contenere:
 - 1) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente;
 - 2) il recapito telefonico e l'indirizzo;
 - 3) eventuali estremi titolo autorizzativo (licenza);
 - 4) eventuale iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
 - 5) una descrizione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo.

Articolo 9- Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà in ordine alla graduatoria definita dal Responsabile del Settore sulla base del numero di protocollo di arrivo delle domande di partecipazione e dietro il riscontro dell'avvenuto pagamento della TOSAP, della TARSU e dell'apposito contributo di partecipazione.

Articolo 10 - Dimensione dei posteggi

Le dimensioni dei posteggi sono definite nell'atto istitutivo. E' vietato chiudere il passaggio comune tra i banchi. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i propri veicoli nei luoghi indicati dall'amministrazione.

Articolo 11 - Orario di mercato

Ogni mercato dovrà operare secondo gli orari previsti nell'atto istitutivo. L'allestimento dei banchi di vendita non potrà iniziare prima di un'ora dell'orario di inizio del mercato. L'area dovrà essere liberata entro un'ora successiva all'orario di fine del mercato. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

Articolo 12- Accesso degli operatori al mercato

- a) l'accesso all'area di mercato è consentito, a partire dall'orario stabilito con apposita delibera di G.C., agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato;
- b) è vietata la circolazione, stanziamento dei veicoli se non facente parte integrante dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del veicolo.

Articolo 13 - Comitato ispettivo

L'Amministrazione Comunale può avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o suo delegato, al fine di verificare la conformità delle merceologie rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e valutare nel complesso la qualità delle manifestazioni. I componenti potranno essere indicati dalle Associazioni di categoria e dei Consumatori e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Rinvii

Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica. Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento.